

**CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI POMERIGGI INTEGRATIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MERLARA a.s. 2024/2025 – 2025/2026, con possibilità di rinnovo per l'a.s.2026-2027**

**TRA**

Il **Comune di Merlara** - nel prosieguo indicato anche come il “Comune” -, nella persona della Responsabile dell'Area 1, Dott.ssa Luciana Pasotto, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Merlara, con sede in Merlara (Pd), Piazza Martiri della Libertà n. 9, C.F. 82005590284, autorizzata alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 D.Lgs. 267/2000 nonché da decreto sindacale datato 16-08-2024, n. 7, e domiciliata per la sua funzione presso il Comune di Merlara;

e

\_\_\_\_\_ - nel prosieguo indicata anche come Ente del terzo settore -, con sede a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nella persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale interviene nella sua qualità di Presidente;

**PREMESSO che l'Amministrazione Comunale:**

- intende porre particolare attenzione all'istruzione, quale base della crescita civile e culturale della collettività, da concretizzarsi, oltre che con il miglioramento dei servizi istituzionali, anche attraverso la realizzazione di servizi di completamento, per fornire risposte diversificate in relazione alle diverse esigenze della popolazione;
- è convinta che il servizio ricreativo e di doposcuola rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria sia una risposta alla necessità delle stesse famiglie di fruire, per i loro figli, di un servizio di assistenza e supporto educativo extrascolastico, attraverso attività aventi come finalità la socializzazione, l'integrazione ed il raggiungimento dell'autonomia nello svolgimento dei compiti e si prefigge di recepire al meglio i bisogni e le opportunità di sviluppo del proprio territorio, in particolare delle fasce più deboli e a rischio di emarginazione;
- è orientata alla creazione e al supporto di percorsi socio-educativi in collaborazione anche con il Terzo Settore, al fine di consentire un'equilibrata inclusione sociale e occasioni di crescita e formazione a vantaggio di un'area eterogenea di cittadini interessati ai servizi offerti;
- che l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., recante il Codice del Terzo Settore, disciplina, relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice – tra cui rientra quella in oggetto -, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento. In particolare, al primo comma, prevede che *“in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...], nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti [...]”* e, al terzo comma, statuisce che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]”*;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 19.08.2024 l'Amministrazione Comunale ha avviato, secondo quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore –, il procedimento amministrativo finalizzato ad una co-progettazione con un Ente del terzo Settore per il servizio di pomeriggi integrativi per gli anni scolastici 2024-2025 – 2025-2026 con possibilità di rinnovo per l'anno 2026-2027 previa verifica positiva relativa al biennio 2024-2026, formulando indirizzi al Responsabile dell'Area 1 affinché il procedimento amministrativo volto alla co-

progettazione e che sarà avviato con la predisposizione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, rivolto ad operatori del terzo settore interessati all'iniziativa di co-progettazione in argomento, sia condotto nel rispetto delle direttive impartite con la deliberazione di Giunta sopra citata;

- che con determinazione n. \_\_\_ del 20.08.2024 si è approvata la documentazione necessaria affinché gli enti del terzo settore interessati potessero partecipare alla co-progettazione de qua;
- che apposito avviso di manifestazione di interesse è rimasto pubblicato sino al giorno 27/08/2024 ore 12:00 e che sono pervenute n. \_\_\_ istanze;
- che in seguito alla valutazione condotta è risultata maggiormente in linea con le esigenze dell'amministrazione la proposta formulata da \_\_\_\_\_.

**Tanto premesso,**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione e gestione di attività educative extrascolastiche – pomeriggi integrativi – rivolte agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Merlara in collaborazione con \_\_\_\_\_, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, con possibilità di rinnovo per l'a.s. 2026/2027, secondo quanto indicato nella domanda e nel progetto di partecipazione presentato dall'Ente del Terzo settore sopra indicato.
2. Attraverso la sottoscrizione del presente atto l'Amministrazione Comunale intende raggiungere i seguenti obiettivi:
  - sostegno alle famiglie nel compito educativo e nella coniugazione dei tempi lavoro-famiglia;
  - socializzazione, integrazione dei bambini/ragazzi, condivisione di regole comuni;
  - svolgimento di attività di sostegno scolastico, in linea con quanto proposto dall'Istituto, nonché di attività ludiche, favorendo l'acquisizione di competenze specifiche;
  - costruzione di un rapporto di fiducia tra minore ed educatore, per facilitare l'emersione e la risoluzione di problematiche di gruppo e personali;
  - acquisizione di autonomia da parte degli alunni nella gestione del tempo dedicato allo studio.

### **Articolo 2 – Caratteristiche del servizio ed impegni dell'Ente del Terzo Settore**

1. L'ETS provvederà alla gestione e all'attivazione del servizio educativo di pomeriggi integrativi presso la scuola Primaria e Secondaria Dante Alighieri e assicurerà le seguenti attività:
  - Attività di doposcuola;
  - Accompagnamento dei bambini dalle aule scolastiche alla mensa;
  - Sorveglianza durante l'intero svolgimento dei pomeriggi integrativi, comprese le fasi del pasto;
  - Sostegno nello svolgimento dei compiti per casa di tutti i bambini di tutte le classi;
  - Laboratori creativi;
  - Accompagnamento all'uscita dei bambini;
  - Pulizia e riassetto dei locali utilizzati (aule, palestra, mensa e bagni interessati) al termine delle ore di doposcuola;
2. Le attività dovranno essere garantite, in concomitanza con le giornate di attività scolastica fissate secondo il calendario regionale e tenuto conto degli orari definitivi approvati per ogni anno scolastico dall'Istituto Comprensivo competente, presso la struttura scolastica “Dante Alighieri” sita in Via Stradona n. 88, per un numero indicativo massimo di 60 studenti, frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. A titolo esemplificativo, si riportano gli orari osservati nell'anno scolastico 2023/2024, con specificato anche il numero delle iscrizioni raccolte per il prossimo a.s.2024/2025, distinto per la scuola primaria e quella secondaria:

Giorno	Scuola	Sorveglianza mensa orario	Pomeriggi integrativi Orario	N. iscritti	Prolungamento Orario	N. iscritti
Lunedì	Primaria	/	/	/	15,50 – 18,15	6
Martedì	Primaria	11,50 -12,50	12,50 – 16,05	56	16,05 – 18,15	4
Mercoledì	Primaria	12,20 -13,20	13,20 – 16,05	31	16,05 – 18,15	4
“	Secondaria	13,00 -14,00	14,00 - 16,05	6	16,05 – 18,15	2
Giovedì	Primaria	/	/	/	15,60 – 18,15	6
Venerdì	Primaria	12,20-13,20	13,20 - 16,05	36	16,05 – 18,15	4
“	Secondaria	13,00–14,00	14,00 - 16,06	5	16,05 – 18,15	2

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, verrà concordata tra l'ETS e l'Amministrazione comunale, in ragione del numero degli iscritti, l'eventuale attivazione del prolungamento scolastico nella fascia 17,05 -18,15.

La richiesta di ogni ulteriore nuova iscrizione nel corso dell'anno scolastico sarà soggetta ad approvazione da parte dell'ETS.

### **Articolo 3 – Obblighi a carico dell'Ente del Terzo settore**

1. l'ETS si impegna a:
  - a) ad assicurare lo svolgimento del servizio, da attivare entro una settimana dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
  - b) a stipulare, ovvero ad aver già stipulato, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono accadere agli utenti ed al personale durante le attività previste nella presente convenzione;
  - c) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti utilizzati nella gestione dell'attività in convenzione;
  - d) a trasmettere al Comune una relazione conclusiva entro il mese di maggio, sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi ed ai risultati conseguiti;

### **Articolo 4 – Risorse umane adibite alle attività di progetto**

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'ETS.
2. Il personale ETS, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica sarà – oltre al legale rappresentante dell'ETS – il referente per i rapporti con il Comune di Merlara che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ETS si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
5. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio e/o di collaboratori ad altro titolo e/o di volontari è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
6. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
7. L'ETS è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Merlara con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
8. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

## **Articolo 5 – Requisiti dell’Ente del Terzo Settore e personale**

L’ETS dichiara di essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di svolgere attività coerenti con quanto previsto dal proprio statuto od atto costitutivo. L’incarico comporta:

- compiti di sorveglianza ed assistenza educativa durante tutte le attività, da svolgersi dal momento della consegna dei ragazzi da parte della scuola;
- mantenimento, in ogni momento delle attività, di un numero minimo di operatori che garantista il rapporto operatore/ragazzi pari ad almeno quanto indicato nel progetto di partecipazione; il rispetto dell’organizzazione del lavoro proposto, con la flessibilità richiesta da eventuali aggiustamenti concordati con l’Amministrazione Comunale in sede di verifiche periodiche.
- Gli operatori del servizio di pomeriggi integrativi gestiscono direttamente le attività educative, didattiche e ricreative dei gruppi di alunni ad essi affidati in base al piano di distribuzione del lavoro stabilito dal coordinatore.  
Essi devono essere in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo umanitario, laurea o titolo equipollente ed esperienza in attività analoghe.
- L’ETS si impegna, inoltre:
  - ad effettuare le attività di aggiornamento e formazione del personale;
  - a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della Convenzione;
  - a garantire per tutta la durata della Convenzione il rispetto delle norme e degli standard nazionali e regionali relativi al servizio.

## **Articolo 6 – Obblighi a carico del Comune**

1. Per l’attuazione del servizio educativo di pomeriggi integrativi il Comune, in accordo con l’Autorità Scolastica competente, mette a disposizione gli spazi appositamente individuati presso la scuola primaria e secondaria Dante Alighieri, ritenuta luogo adatto per ospitare l’attività pomeridiana di pomeriggi integrativi.
2. Il Comune, al solo fine di coprire le spese sostenute per l’attività e il funzionamento dell’ETS nell’espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, anche per eventuali problematiche epidemiologiche e/o sanitarie, interviene con un contributo per anno scolastico massimo pari ad € 30.000,00.
3. I rimborsi avverranno, come previsto dal d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117, secondo il principio dell’effettività delle spese, in seguito a presentazione di un bilancio dell’attività da parte del legale rappresentante dell’ETS e di apposita rendicontazione dei costi sostenuti, con allegate idonee pezze giustificative. In caso di spostamento della sede dove si svolge il servizio di che trattasi, per qualsiasi motivo, il Comune valuterà l’importo di ulteriore contributo per le eventuali aggiuntive spese che dovessero configurarsi.
4. Le tariffe stabilite con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 11/12/2023 per la fruizione dei pomeriggi integrativi saranno introitate direttamente dal Comune.

## **Articolo 7 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriore anno scolastico (a.s. 2026/2027) previa positiva valutazione, da parte del Comune di Merlara, in ordine alle attività di interesse generale co-progettate.

## **Articolo 8 – Standard tecnici e norme di sicurezza**

1. La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
2. L’ETS deve osservare e far osservare tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene sul lavoro, l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché diretti ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

### **Articolo 9 – Obbligo di assicurazione del personale e/o volontari**

1. L'ETS deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari. A garanzia di qualsiasi responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie degli utenti, personale o terzi, si impegna a consegnare al Comune, entro quindici (15) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, adeguata polizza assicurativa.

### **Articolo 10 – Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale**

1. L'ETS si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

### **Articolo 11 – Adempimenti connessi al servizio**

1. L'ETS si impegna affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Responsabile di riferimento del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
2. Il Comune è a sua volta tenuto a comunicare celermente all'ETS ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto in corso o sulla validità della presente Convenzione. Deve inoltre essere assicurato un costante coordinamento tra:
  - L'ETS e l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Merlara, al fine di organizzare al meglio il servizio;
  - tra l'ETS e le famiglie, attraverso l'organizzazione di incontri periodici; in particolare, si prescrive la necessità di svolgere almeno un incontro riservato alle classi prime della scuola primaria e secondaria al principio di ogni anno scolastico, al fine di presentare e pubblicizzare l'iniziativa; inoltre, si richiede l'organizzazione di un incontro conclusivo, destinato ai genitori dei minori che hanno frequentato il servizio nel corso dell'anno scolastico, tanto per gli alunni della scuola primaria quanto per quelli della scuola secondaria, da svolgersi in prossimità della chiusura dell'anno educativo: ciò con lo scopo di relazionare sulle attività svolte, instaurando un dialogo con i genitori e cogliendo eventuali osservazioni;

### **Articolo 12 – Verifica del rapporto e valutazione**

1. In ogni momento l'Amministrazione, tramite l'Ufficio competente, può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'ETS riservandosi di sospendere la liquidazione del contributo nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente Convenzione.

### **Articolo 13 – Controlli e risoluzione**

1. Qualora si verificassero casi di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio, il Comune ha facoltà di risoluzione della presente convenzione.
2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
  - a) qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  - b) qualora l'ETS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta (30) dalla comunicazione ad opera del Comune. L'ETS potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di trenta (30) giorni.
4. Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante posta elettronica certificata (Pec).

### **Articolo 14 – Risoluzione delle controversie**

1. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla presente Convenzione, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Rovigo.

### **Articolo 15 – Spese per la stipula della Convenzione e spese di bollo**

1. Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente Convenzione sono a carico della Cooperativa. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
2. Le relative spese di registrazione saranno a carico della Cooperativa. Il presente atto viene redatto in esenzione dalle norme sul bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, commi 1 e 8 del D.Lgs. n. 460/1997 e dell'Allegato b), art. 27-bis, del D.P.R. 632/1972 in materia di bollo.

### **Art. 16 - Riapertura della co-progettazione e revisione della Convenzione**

1. L'Ente procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'ETS la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni.
2. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ETS espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente purché non mutino essenzialmente la natura delle attività oggetto della stessa.
4. Nessuna variazione o modifica alla Convenzione potrà essere introdotta dall'ETS se non sia stata previamente concordata con l'Ente procedente.
5. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'ETS, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Articolo 17 – Incompatibilità e dipendenti comunali**

1. L'ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **Articolo 18 – Norme di comportamento e rispetto delle norme sulla privacy**

1. L'ETS si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e dal codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Merlara.
2. L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal GDPR 672/2016.

### **Articolo 19 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione del progetto. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento.
2. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del trattamento è il Comune di Merlara, tel.0429/85015, e-mail [protocollo@comune.merlara.pd.it](mailto:protocollo@comune.merlara.pd.it); Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Merlara è la società Enne Uno Servizi Informatici srl email: [dpo@enneuno.it](mailto:dpo@enneuno.it); pec: [dpo@pec.enneuno.it](mailto:dpo@pec.enneuno.it)

**Articolo 20 – Rinvio alla normativa generale**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

Per il Comune di Merlara Dott.ssa Luciana Pasotto

\_\_\_\_\_

Per l'ETS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Merlara. Gli Autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti comunali assegnati all'Area 1, nonché gli altri dipendenti comunali, nei limiti delle specifiche competenze assegnate a ciascuno. Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Merlara è la società Enne Uno Servizi Informatici srl.